Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 18 settembre 2019 [1]

Causa C-678/18

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Questione pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di controversia – Ricorso per cassazione nell'interesse della legge – Immutabilità della situazione definita dalla sentenza impugnata – Disegni e modelli – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici di primo grado nazionali a conoscere dei procedimenti cautelari – Competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari»

1. Il regolamento (CE) n. 6/2002 [2] ha stabilito che gli Stati membri dovevano designare nei rispettivi territori uno o più «tribunali dei disegni e modelli comunitari» dotati di competenza esclusiva a pronunciarsi su determinate azioni in tema di contraffazione e nullità dei disegni e modelli comunitari (articolo 81).

2. Per dare attuazione pratica a tale mandato, i Paesi Bassi hanno conferito detta competenza esclusiva al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), attribuendo inoltre ad uno dei suoi giudici la competenza ad adottare le misure cautelari e provvisorie.

3. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), tuttavia, nutre dubbi in ordine alla conformità di quest'ultima disposizione (vale a dire, quella secondo cui il giudice specializzato in materia di disegni e modelli comunitari con sede all'Aia è l'unico competente a disporre misure provvisorie e cautelari nelle controversie di cui all'articolo 81 del regolamento n. 6/2002) con altre disposizioni del menzionato regolamento.

4. I dubbi del giudice del rinvio traggono origine da una discussione sorta nei Paesi Bassi, dove diversi giudici di primo grado e di appello, che non possiedono la qualità di tribunali dei disegni e modelli comunitari, si sono dichiarati competenti a conoscere delle domande di misure cautelari e provvisorie nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o di nullità di tali modelli o disegni.

1 Lingua originale: lo spagnolo.

2 Regolamento del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

I. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione. Regolamento n. 6/2002

5. Il titolo IX riguarda la «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari».

6. La sezione 2 di tale titolo, che comprende gli articoli da 80 a 92, riguarda le «Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari».

7. Ai sensi dell'articolo 80 («Tribunali dei disegni e modelli comunitari»):

«1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

(…)».

8. L'articolo 81 («Competenza in tema di contraffazione e nullità») dispone quanto segue:

«I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

a) per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;

b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

c) per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;

d) per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a)».

9. L'articolo 90 («Misure provvisorie e cautelari») così recita:

«1. In relazione a un disegno o modello comunitario può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l'applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplat[e] dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 85, paragrafo 2.

3. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari la cui competenza è fondata sull'articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di esecuzione, sono applicabili sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale».

10. La sezione 3 del titolo IX (articoli 93 e 94) è dedicata alle «Altre controversie relative ai disegni o modelli comunitari».

11. L'articolo 93 («Disposizioni complementari sulla competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei disegni e modelli comunitari») enuncia quanto segue:

«1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1 o paragrafo 4, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 81 sono proposte dinanzi all'autorità giudiziaria che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato stesso.

(…)».

B. Diritto nazionale

1. Wet op de rechterlijke organisatie (legge sull'organizzazione giudiziaria)

12. Ai sensi dell'articolo 78:

«1. Lo Hoge Raad [Corte suprema] esamina il ricorso per cassazione avverso gli atti, le sentenze e le decisioni dei giudici d'appello e dei giudici di primo grado, presentati o da una parte, o dal Procureur-generaal presso lo Hoge Raad [(in prosieguo: il «procuratore generale»)] "nell'interesse della legge".

(…)

7. Il ricorso per cassazione "nell'interesse della legge" non può essere presentato se le parti possono impugnare la sentenza e non pregiudica i diritti acquisiti dalle parti».

13. L'articolo 111, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), attribuisce al procuratore generale la competenza a proporre il ricorso per cassazione nell'interesse della legge.

2. Legge del 4 novembre 2004 che dà esecuzione al regolamento dell'Unione europea sui disegni e modelli comunitari, recante designazione del tribunale per i modelli comunitari (legge di attuazione del regolamento CE sui disegni e modelli comunitari)[3]

14. L'articolo 3 dispone quanto segue:

«Per tutte le azioni di cui all'articolo 81 del regolamento è esclusivamente competente in primo grado il rechtbank Den Haag [tribunale dell'Aia] e in un procedimento d'urgenza il giudice cautelare di detto tribunale».

II. Fatti e questione pregiudiziale

15. La Spin Master è un'impresa canadese attiva nel settore dei giocattoli. Detta impresa commercializza, con il marchio «Bunchems», una serie di palline colorate che si incollano per costruire ogni tipo di forme e figure. Il 16 gennaio 2015 essa ha registrato tale gioco a suo nome come modello comunitario con il numero 002614669 0002.

3 (Nederlandse) Wet van 4 november 2004 tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (Stb. 2004/573). In prosieguo: la «legge del 4 novembre 2004».

16. La High5 commercializza con il nome «Linkeez» una serie di palline colorate che si attaccano tra di loro e permettono di creare ogni tipo di forme e figure.

17. La Spin Master ha avviato dinanzi al giudice delle misure cautelari del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) un procedimento di adozione di tali misure, per contraffazione del modello comunitario registrato. In particolare, essa chiedeva che fosse vietata la commercializzazione dei prodotti della High5 nel territorio dei Paesi Bassi.

18. In detto procedimento, la High5 faceva valere in limine litis che la competenza esclusiva a conoscere di tale controversia spettava al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) e che, pertanto, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) non era competente.

19. Il 12 gennaio 2017, il giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) respingeva l'eccezione di incompetenza, basandosi sull'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, e disponeva una serie di misure provvisorie e cautelari[4]. Nella medesima decisione dichiarava che il termine per proporre la domanda di merito, come richiesto dall'articolo 1019i del codice di procedura civile, era di sei mesi dalla data di detta decisione.

20. Il procuratore generale, avendo rilevato che nella prassi giudiziaria dei Paesi Bassi esistono divergenze sulla questione se i giudici cautelari dei rechtbanken (tribunali) diversi dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) siano competenti ad adottare misure provvisorie e cautelari in tali controversie, ha presentato un ricorso per cassazione «nell'interesse della legge» contro la decisione del giudice cautelare di Amsterdam.

21. Nel motivo di annullamento ha sostenuto quanto segue:

– secondo la legge dei Paesi Bassi, l'unico giudice competente a disporre misure provvisorie e cautelari nei procedimenti per violazione di modelli comunitari è quello del rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia);

– l'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non è applicabile alle controversie previste al suo articolo 81, come si evincerebbe dai lavoratori preparatori di detta legge e dall'«economia» del menzionato regolamento.

22. In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema) sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli comunitari debba essere interpretato nel senso che esso prevede un'attribuzione vincolante, a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in esso menzionati, della competenza a ordinare misure provvisorie e cautelari, oppure se esso lasci liberi gli Stati membri – del tutto o in parte – di affidare detta competenza di ordinare siffatte misure in via esclusiva agli organi giurisdizionali designati come tribunali dei disegni e modelli comunitari (di primo e di secondo grado), ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli comunitari».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

23. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 5 novembre 2018.

4 Tra l'altro, esso vietava alla High5, a pena di sanzioni pecuniarie, di porre in vendita le palline e i relativi accessori e le ordinava di chiederne agli acquirenti professionali la restituzione, rimborsando loro il prezzo e le spese di trasporto. La High5 doveva inoltre fornire alla Spin Master un elenco dei propri fornitori e acquirenti, specificando i prodotti forniti.

24. Hanno presentato osservazioni scritte il procuratore generale, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione. Si è ritenuta non necessaria la celebrazione di un'udienza.

IV. Analisi

25. La questione pregiudiziale si riduce al quesito se la competenza esclusiva dei tribunali (specializzati) dei disegni e modelli comunitari a conoscere di determinate azioni per contraffazione e di nullità, previste dagli articoli 80 e 81 del regolamento n. 6/2002, si estenda o meno alle misure cautelari o provvisorie di cui all'articolo 90 del medesimo regolamento.

26. Il dubbio sorge dinanzi al fatto che, contrariamente a detta esclusività, il menzionato articolo 90 sembra introdurre la possibilità, in relazione ai disegni e modelli comunitari, di rivolgersi ad altri giudici degli Stati membri (vale a dire non solo a quelli specializzati) affinché adottino misure cautelari e provvisorie.

27. Prima di esaminare la soluzione di tale dubbio, occorre chiarire se, come lascia intendere il giudice a quo nella sua decisione di rinvio, si sia in presenza di una controversia che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 267 TFUE.

A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

28. La questione pregiudiziale di interpretazione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso per cassazione «nell'interesse della legge», che può essere proposto dal procuratore generale avverso le decisioni dei giudici di primo grado e di appello non suscettibili di gravame ordinario.

29. Tale modalità di ricorso per cassazione è finalizzata all'applicazione uniforme del diritto. Essa può essere esperita quando la questione controversa si ponga in un numero elevato di procedimenti e, in mancanza di una decisione dello Hoge Raad (Corte suprema), la pratica giudiziaria offra soluzioni discordanti.

30. Si tratta di un meccanismo processuale che potenzia al massimo la tradizionale funzione nomofilattica del ricorso per cassazione (vale a dire la tutela della legge, in senso oggettivo, anziché degli interessi soggettivi delle parti in lite). A tale funzione si aggiunge, «nell'interesse della legge», l'obiettivo di definire un orientamento giurisprudenziale per il futuro, ancorché senza conseguenze concrete sulla controversia di base, il cui esito resterà invariato. In caso di accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, ma ciò non potrebbe avere ripercussioni sulla situazione giuridica delle parti, già definitivamente fissata nel giudizio di merito.

31. Lo Hoge Raad (Corte suprema) è, ovviamente, un organo giurisdizionale le cui decisioni non sono suscettibili di ulteriore gravame, ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Esso è quindi tenuto, in caso di dubbio sull'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, a sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

32. Poiché nel contesto del ricorso per cassazione nell'interesse della legge non esiste una vera controversia tra le parti, si potrebbe ritenere che, anche riconoscendo in generale la funzione giurisdizionale del giudice del rinvio, la questione pregiudiziale debba essere considerata irricevibile.

33. Non credo, tuttavia, che tale obiezione possa essere accolta. La Corte ha escluso da tempo il requisito secondo cui la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere stata sollevata nell'ambito di un procedimento in contraddittorio [5]. Come osservato dall'avvocato generale Ruiz--Jarabo Colomer, il rinvio pregiudiziale è ricevibile anche «in mancanza di una controversia. L'importante è (…) che l'organo che si rivolge alla Corte eserciti una funzione giurisdizionale e ritenga necessaria, per pronunciarsi, un'interpretazione del diritto comunitario, mentre è irrilevante che il procedimento in cui viene sollevata la questione non sia in contraddittorio» [6].

34. Se, come accade nel presente procedimento, vi è stata una precedente controversia tra le parti e la decisione di primo grado è giunta, tramite ricorso di appello o per cassazione, dinanzi a un giudice superiore, «il giudice [dell'impugnazione] in linea di principio dev'essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell'[articolo 267 TFUE], competente a disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte» [7].

35. Non osta a tale considerazione il fatto che la situazione individuale delle parti in lite rimanga invariata, indipendentemente dal senso della sentenza pronunciata nell'interesse della legge. Al contrario, l'efficacia erga omnes di questo tipo di sentenze conferisce loro una qualità che, proprio per il fatto di trascendere il caso specifico, giustifica ampiamente che lo Hoge Raad (Corte suprema) possa adire la Corte affinché la sua risposta, nell'interpretare il diritto dell'Unione, abbia una portata più estesa, in modo da garantire l'applicazione uniforme del regolamento n. 6/2002 da parte di tutti gli organi giurisdizionali dei Paesi Bassi.

36. In sintesi, ritengo che nulla osti alla ricevibilità della questione pregiudiziale.

B. Nel merito

37. Il regolamento n. 6/2002 ha optato per un modello di specializzazione giudiziaria: in ciascuno Stato membro sarà designato un numero quanto più limitato possibile di tribunali nazionali (denominati «tribunali dei disegni e modelli comunitari») competenti a pronunciarsi sulla nullità e la contraffazione dei disegni e modelli comunitari.

38. Tale regola, sancita agli articoli 80 e 81 del menzionato regolamento, implica pacificamente che la decisione *nel merito* delle relative controversie spetti unicamente ai suddetti tribunali dei disegni e modelli comunitari, nella loro qualità di esperti della materia.

39. Tuttavia, l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento citato sembra obbedire a una logica diversa, più attenta al principio di efficacia che non a quello della specializzazione giurisdizionale, per quanto riguarda le misure cautelari e provvisorie [8]. L'applicazione di tali misure «può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari».

5 Sentenze del 14 dicembre 1971, Politi (43/71, EU:C:1971:122); del 21 febbraio 1974, Birra Dreher (162/73, EU:C:1974:17); del 18 giugno 1998, Corsica Ferries (C-266/96, EU:C:1998:306), e del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort (C-14/08, EU:C:2009:395, punto 33).

6 Conclusioni presentate nella causa De Coster (C-17/00, EU:C:2001:366, paragrafo 30).

7 Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 57 a 59).

8 La tipologia di dette misure non è armonizzata nel regolamento n. 6/2002: in ciascuno Stato membro si applicheranno quelle previste dalla rispettiva legislazione.

40. A prima vista, dunque, l'esclusività di cui all'articolo 81 viene meno nell'articolo 90, rendendo possibile in tal modo l'intervento di altri giudici nazionali, e non soltanto del tribunale specializzato, ancorché unicamente per disporre misure provvisorie e cautelari. Quanto a queste ultime, le esigenze della celerità, inerente al principio di efficacia, e la maggiore prossimità territoriale dei diversi giudici competenti giustificherebbero una soluzione decentrata, in luogo di quella concentrata in un unico organo giurisdizionale [9].

41. Il tenore letterale dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 milita a favore di tale interpretazione: qualsiasi giudice di uno Stato membro (si deve ritenere che la disposizione si riferisca ai giudici che dirimono, in detto Stato, le controversie in materia di disegni e modelli) può applicare questo tipo di misure. Conferma che non debba trattarsi di un giudice specializzato l'espressione «compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari»: questi ultimi hanno quindi le medesime competenze degli altri per quanto riguarda le misure cautelari e provvisorie [10].

42. Sia il procuratore generale [11] che il governo dei Paesi Bassi sostengono, tuttavia, che l'articolo 90 del regolamento n. 6/2002 non modifica la portata dell'articolo 81, né introduce una deroga a quanto ivi previsto. A loro avviso, l'articolo 81 fonda la competenza dei tribunali specializzati in disegni e modelli comunitari in qualsiasi fase del procedimento per nullità o per contraffazione, compresa quella cautelare. L'articolo 90 si applicherebbe ad altri tipi di azioni differenti da quelle elencate all'articolo 81.

43. La Commissione sostiene la tesi opposta. L'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 consente di ritenere che la competenza a disporre misure cautelari relative a disegni e modelli comunitari spetti ai giudici degli Stati membri, «compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari». In altri termini, esso offre la scelta se rivolgersi ai tribunali (specializzati) dei disegni e modelli comunitari oppure ad altri giudici non specializzati (ma dotati di competenza generale sulle controversie in materia di disegni e modelli). Ritengo che sia questa la tesi più adeguata per l'interpretazione della norma.

44. A sostegno della sua posizione, il procuratore generale richiama il Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari [12]. Secondo il procuratore generale, l'articolo 90 del regolamento n. 6/2002 seguirebbe il modello dell'articolo 36 di detto Protocollo, il cui scopo era consentire l'adozione di misure cautelari in relazione ai brevetti sia nazionali che comunitari. Detto articolo 36 era inteso a introdurre una deroga non già alle norme di competenza interna del Protocollo, bensì a quelle riguardanti la competenza internazionale [13].

45. Non credo che tale riferimento al regime delle controversie in materia di brevetti comunitari (che non si è poi concretizzato nel meccanismo permanente) possa servire, in un senso o nell'altro, per l'interpretazione dell'articolo 90 del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli. È vero che il legislatore dei Paesi Bassi ha manifestato la sua preferenza a concentrare tutte le competenze relative alla tutela del brevetto comunitario in un unico organo giurisdizionale, affermando di seguire quanto previsto dal menzionato Protocollo, ma tale decisione non risolve le incertezze in merito alla portata dell'articolo 90, in combinato disposto con l'articolo 81, del regolamento n. 6/2002.

9 Come già rilevato, il regolamento n. 6/2002 ammette che in ciascuno Stato membro vi sia non uno solo, bensì vari («un numero per quanto possibile ridotto») tribunali specializzati in disegni e modelli comunitari. I Paesi Bassi hanno optato per un tribunale unico.

10 Questione diversa è quella relativa all'efficacia di siffatte misure, a seconda del giudice che le adotta. Mi occuperò di tale distinzione più avanti.

11 Le sue osservazioni sono la riproduzione di quelle esposte nel ricorso per cassazione nell'interesse della legge dinanzi allo Hoge Raad (Corte suprema).

12 GU 1989, L 401, pag. 34.

13 Il Protocollo disciplina la competenza giurisdizionale internazionale all'articolo 14 e quella nazionale all'articolo 15.

46. Di maggior peso è l'argomento relativo all'«economia» del regolamento n. 6/2002, alla quale fanno riferimento il procuratore generale e il governo dei Paesi Bassi. A loro avviso, l'articolo 90 costituisce la norma *generale* per quanto riguarda le misure cautelari e provvisorie, che andrebbe integrata in funzione del tipo di controversia nelle quali dette misure sono richieste:

– nel caso delle azioni «in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari» (articolo 81), soltanto i tribunali specializzati potranno adottare le pertinenti misure cautelari e provvisorie, poiché solo ad essi spetta la competenza esclusiva su tali procedimenti;

– per le altre azioni, diverse da quelle di cui all'articolo 81, assume pieno significato la formulazione dell'articolo 90, paragrafo 1, secondo cui qualsiasi giudice di uno Stato membro, compresi quelli specializzati, possono disporre le misure cautelari e provvisorie. In questo modo potrebbe spiegarsi meglio tale disposizione «problematica o enigmatica» [14].

47. Tuttavia, non condivido questa tesi. Essa si pone in contrasto con la struttura del titolo IX del regolamento n. 6/2002, relativo alla «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari», che è suddiviso in tre sezioni.

– La sezione 1 fissa quella che potrebbe definirsi la base per la determinazione del giudice nazionale competente a conoscere di una controversia. Le norme alle quali rinvia detta sezione sono quelle della Convenzione di Bruxelles [15], applicabili salvo disposizione contraria dello stesso regolamento n. 6/2002.

– La sezione 2 contiene le deroghe all'applicazione del regolamento Bruxelles I bis. Essa istituisce norme di competenza giurisdizionale internazionale (articolo 82) e stabilisce quali giudici saranno competenti a dirimere le controversie relative a disegni o modelli comunitari, nonché le azioni di cui dovranno conoscere (articoli 80 e 81) [16]. L'articolo 90 («Misure provvisorie e cautelari») è collocato in tale sezione.

– La sezione 3, rubricata «Altre controversie relative ai disegni o modelli comunitari», rinvia all'articolo 79, paragrafi 1 e 4, per la determinazione del giudice nazionale competente [17] e attribuisce la competenza interna in relazione ad azioni diverse da quelle menzionate all'articolo 81. In concreto, essa conferisce tale competenza alle autorità giudiziarie che sono competenti per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato corrispondente (articolo 93).

48. L'interpretazione sistematica del titolo IX del regolamento n. 6/2002 conferma che il legislatore ha inteso trattare diversamente le azioni per contraffazione e di nullità di disegni e modelli comunitari, da un lato, e le altre azioni, dall'altro. Le prime sono disciplinate nella sezione 2, in cui è collocato l'articolo 90. Risulta quindi difficile ammettere che quest'ultimo abbia un oggetto diverso da quello del contesto normativo (sezione 2) nel quale si inserisce. In altri termini, l'articolo 90 si applica anche alle misure cautelari e provvisorie richieste nell'ambito dei procedimenti relativi alla contraffazione e alla nullità di disegni e modelli comunitari.

14 Osservazioni del procuratore generale, punto 3.23.

15 GU 1998, C 27, pag. 1, versione consolidata in GU 2009, L 147, pag. 5. Il richiamo a detta Convenzione deve tuttavia essere inteso come riferito al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

16 Essa disciplina inoltre taluni aspetti particolari relativi alla portata e agli effetti dell'esercizio delle azioni per contraffazione o di nullità e contiene, tra l'altro, disposizioni sul diritto applicabile, la connessione e la competenza in secondo grado (articoli da 82 a 89, 91 e 92).

17 In mancanza di un'autorità giudiziaria competente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafi 1 e 4, detta sezione designa i tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

49. Il governo dei Paesi Bassi osserva, ad abundantiam, che la posizione dell'articolo 90 all'interno della sezione 2 appare distante da quella degli articoli 80 e 81 del regolamento n. 6/2002. L'interposizione tra loro degli articoli da 82 a 89, relativi ad altre questioni, sembrerebbe indicare una certa disconnessione tra l'uno e gli altri.

50. Ritengo che tale argomento non possa essere accolto. Il testo degli articoli da 82 a 89 del regolamento n. 6/2002 contiene molteplici riferimenti alle azioni previste dall'articolo 81, il che evidenzia come essi obbediscano alla medesima logica, quella che giustifica l'inserimento di tutti i suddetti articoli nella sezione 2 del titolo IX. La stessa logica spiega perché l'articolo 90 sia collocato nella medesima sezione, ciò che rafforza la tesi secondo cui le misure cautelari alla quali esso si riferisce corrispondono ai procedimenti previsti all'articolo 81, e non a quelli di cui all'articolo 93, che è collocato nella sezione 3.

51. I criteri di interpretazione letterale e sistematica depongono dunque per una soluzione diversa da quella sostenuta dal procuratore generale e dal governo dei Paesi Bassi. Alla stessa soluzione conduce la logica del sistema duale di tribunali specializzati/altre autorità giudiziarie competenti in ciascuno Stato membro, se combinata con le diverse funzioni delle misure provvisorie e cautelari, da un lato, e della decisione giudiziaria che risolve il merito della controversia, dall'altro.

52. Certamente, la specializzazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari contribuisce all'unicità della giurisprudenza e a conseguire l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano, *in relazione al merito*, le azioni per contraffazione e di nullità. Tale visione della funzione del giudizio di merito permea il sistema del regolamento n. 6/2002: ad esempio, l'articolo 80, laddove concentra in un numero limitato di organi giurisdizionali la competenza sulle azioni di cui all'articolo 81, persegue lo «sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari» (considerando 28).

53. Tale finalità non riguarda tuttavia le misure cautelari e provvisorie, la cui concessione è, per definizione, limitata nel tempo e non pregiudica (non deve pregiudicare) la decisione finale sulla controversia.

54. Senza negare l'importanza pratica che in alcuni casi può assumere la misura cautelare, essa è subordinata alla prosecuzione del procedimento principale [18] e non deve interferire con ciò che è proprio di quest'ultimo. Il regolamento n. 6/2002 riserva espressamente ai tribunali specializzati la valutazione delle questioni complesse che incidono sul merito del caso (quali la contraffazione o la nullità del disegno o modello).

55. Ciò vale, ad esempio, per la domanda riconvenzionale che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, il convenuto deve presentare qualora intenda contestare la validità del disegno o del modello comunitario di cui è titolare il ricorrente, quando quest'ultimo abbia esercitato una delle azioni di cui all'articolo 81 del regolamento n. 6/2002. Al contrario, nella fase processuale delle misure cautelari e provvisorie, al convenuto è sufficiente sollevare una mera *eccezione* di nullità (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002) [19].

18 Per tale motivo, con decisione del 12 gennaio 2017 il giudice cautelare di Amsterdam ha fissato un termine per l'esercizio dell'azione di merito.

19 La versione spagnola di tale paragrafo utilizza, in modo inappropriato, l'espressione «*demanda de nulidad*», mentre si tratta in realtà di una vera e propria «*excepción(eccezione)*» e non di una demanda (domanda), in senso processuale. Ciò trova conferma nelle altre versioni linguistiche che ho consultato: *exception de nullité* in quella francese, *plea* in quella inglese, *eccezioni di nullità* in quella italiana, *excepção de nulidade* in quella portoghese e *Einwand der Nichtigkeit* in quella tedesca.

56. Da tale trattamento differenziato emerge che, secondo il legislatore dell'Unione, il provvedimento cautelare, proprio per la sua natura provvisoria e in attesa della statuizione nel merito, ha un'efficacia limitata. Certamente non è precluso al giudice delle misure cautelari e provvisorie tenere conto, nella sua valutazione del fumus boni iuris o degli altri motivi sollevati, degli argomenti dedotti dal convenuto (mediante eccezione) sulla validità del disegno o del modello del ricorrente, ma, dal momento che tale giudizio non è definitivo, non si richiede una domanda riconvenzionale né l'intervento del giudice specializzato che in definitiva dovrà pronunciarsi al riguardo.

57. Occorre inoltre considerare che, se sono innegabili le conoscenze in tale materia dei tribunali dei disegni e modelli comunitari, gli altri giudici nazionali non ne sono tuttavia privi.

58. Infatti, il sistema di protezione dei disegni e modelli si basa sulla coesistenza di quelli aventi portata comunitaria con quelli di portata esclusivamente nazionale, che si traduce nella correlata attribuzione di competenze giurisdizionali.

59. La protezione dei disegni e modelli nazionali spetta ai giudici nazionali (non specializzati, nell'accezione di cui al regolamento n. 6/2002) designati dalle norme di ciascuno Stato membro, il che è sufficiente a conferire loro un'indubbia prossimità alla materia. In tali controversie essi possono disporre le medesime misure cautelari eventualmente applicabili nelle controversie relative a disegni e modelli comunitari [20].

60. Inoltre, detti giudici nazionali (non specializzati) sono competenti altresì a pronunciarsi su talune controversie relative a disegni e modelli comunitari, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento n. 6/2002. In tale contesto essi possono parimenti disporre misure provvisorie e cautelari.

61. Pertanto, i giudici esclusi dalla competenza di cui all'articolo 81 del regolamento n. 6/2002 operano in un settore che è loro familiare, fermo restando che essi non possono pronunciarsi sul merito delle controversie in tema di contraffazione o nullità di disegni o modelli comunitari.

62. Non mi sembra quindi che l'argomento relativo alla (maggiore) specializzazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari giustifichi una limitazione della competenza degli altri tribunali nazionali per quanto riguarda le misure provvisorie e cautelari.

63. Il governo dei Paesi Bassi interpreta l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 nel senso che esso lascia agli Stati membri la libertà di scegliere come organizzare il procedimento cautelare, con il limite per cui deve essere necessariamente competente il tribunale dei disegni e modelli comunitari.

64. A tale proposito, detto governo sostiene che l'autonomia procedurale degli Stati membri viene meno solo quando esistano norme espresse che impongano di conferire determinate competenze a una specifica autorità giudiziaria (come nel caso degli articoli 80 e 81 del regolamento n. 6/2002). Di conseguenza, nulla impedirebbe a uno Stato di decidere che la competenza esclusiva per le azioni in materia di contraffazione o di nullità, compresa la relativa fase cautelare, spetta ai tribunali specializzati dei disegni e modelli comunitari.

65. Tale approccio si basa su un'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 come norma di mera autorizzazione: uno Stato membro «può» scegliere di attribuire la competenza in materia di misure cautelari a determinati organi giurisdizionali (con il limite già indicato per cui essi devono includere in ogni caso i tribunali dei disegni e modelli comunitari).

20 Come ho già fatto presente (nota 8), il regolamento n. 6/2002 non contiene disposizioni specifiche sulla tipologia di tali misure, il cui regime è quello previsto dalla legislazione di ciascuno Stato membro in materia di modelli e disegni nazionali.

66. Ritengo, tuttavia, che l'uso del sintagma «può» nella menzionata disposizione abbia un altro significato, più conforme alla finalità della norma. La facoltà di scelta non riguarda gli Stati membri, bensì le parti del procedimento. Proprio per motivi attinenti alla tutela degli interessi di queste ultime e alla prossimità degli organi giurisdizionali che devono dare loro una risposta urgente [21], ancorché meramente provvisoria e cautelare, le parti sono autorizzate a rivolgersi sia ai tribunali specializzati, sia ai giudici ordinari.

67. Pertanto, la disposizione in parola deve essere letta nell'ottica dei titolari del diritto inerente ai disegni e modelli comunitari, che richiedono la sua tutela giurisdizionale. In definitiva, ciò che si promuove è l'apertura di un procedimento che offra una tutela cautelare più *generosa*, in cui prevalga l'efficacia [22], mentre nel merito, prevale la specializzazione in materia di azioni per contraffazione o di nullità.

68. Si potrebbe pensare che, in tal caso, l'inclusione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari sia superflua, ma così non è. La chiave sta nell'articolo 90, paragrafo 3, ai sensi del quale:

– se l'interessato decide di chiedere la misura cautelare e provvisoria al tribunale dei disegni e modelli comunitari, i provvedimenti adottati da quest'ultimo saranno applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro;

– se l'interessato decide di rivolgere tale istanza ad altri giudici nazionali, diversi da quelli specializzati, l'efficacia della misura cautelare da essi disposta sarà limitata al rispettivo Stato membro.

69. Proprio l'articolo 90, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento n. 6/2002 conferma quanto sin qui esposto. Non sarebbe necessario prevedere che «[t]ale competenza [ad estendere l'efficacia delle misure cautelari e provvisorie al territorio di qualsiasi Stato membro] non spetta a nessun altro organo giurisdizionale [diverso dai tribunali dei disegni e modelli comunitari]», se gli altri giudici non fossero già competenti a disporre misure cautelari nell'ambito delle azioni di nullità e per contraffazione di modelli e disegni comunitari.

70. In sintesi, attraverso le misure cautelari disposte dai giudici nazionali (nell'accezione sopra specificata) si accede alla tutela giurisdizionale inerente a questo tipo di procedimenti, caratterizzata dall'urgenza, senza che, insisto, in tale fase processuale possa esaurirsi l'esame nel merito della controversia, ciò che spetta unicamente ai tribunali dei disegni e modelli comunitari.

21 È questa l'interpretazione sostenuta dalla Commissione, quando essa sottolinea che un singolo deve potersi rivolgere a un organo giurisdizionale geograficamente vicino, cui possa chiedere una tutela urgente, il che implica che la specializzazione passi in secondo piano. Essa menziona a titolo d'esempio la necessità di preservare elementi di prova a rischio di dispersione e la diffusione di merci contraffatte a partire da un unico punto di distribuzione, quali un porto o uno stabilimento.

22 Nel settore della proprietà intellettuale, la tutela cautelare svolge una funzione fondamentale affinché, nel rispetto del diritto di difesa della controparte, il titolare del diritto goda di una tutela proporzionata prima che sia assunta la decisione nel merito [considerando 22 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45; rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16)].

V. Conclusione

71. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) nei seguenti termini:

«L'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che i giudici nazionali competenti in materia di disegni e modelli nazionali sono competenti a disporre misure provvisorie e cautelari nei procedimenti relativi alla contraffazione o alla validità di disegni e modelli comunitari in cui la decisione nel merito spetta esclusivamente ai tribunali designati a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, di detto regolamento».